

10 Nov 2023

Primo accordo Ue sul regolamento per il "ripristino della natura"

A.P.S.

Il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un regolamento sul ripristino della natura. La proposta mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine della Ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in diversi ecosistemi: dai terreni agricoli e foreste agli ecosistemi marini, d'acqua dolce e urbani.

Il regolamento è parte integrante della strategia sulla biodiversità per il 2030 e aiuterà la Ue a rispettare gli impegni internazionali, in particolare il quadro globale delle Nazioni Unite sulla biodiversità Kunming-Montreal concordato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15). L'accordo provvisorio dovrà essere approvato e adottato formalmente dai legislatori prima di entrare in vigore.

Le nuove norme contribuiranno a ripristinare gli ecosistemi degradati negli habitat terrestri e marini degli stati membri, a raggiungere gli obiettivi generali Ue in materia di mitigazione e adattamento climatico e a migliorare la sicurezza alimentare. Riguardano una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, comprese le zone umide, le praterie, le foreste, i fiumi e i laghi, nonché gli ecosistemi marini, comprese le fanerogame marine e i letti di spugne e coralli. Gli stati dovranno mettere in atto misure, entro il 2030, per ripristinare almeno il 30% dei tipi di habitat elencati che sono in cattive condizioni.

Fino al 2030, i legislatori hanno convenuto che dovranno dare priorità ai siti Natura 2000 nell'attuazione delle misure di ripristino previste dal regolamento. Gli stati devono inoltre stabilire misure per ripristinare almeno il 60% degli habitat in cattive condizioni entro il 2040 e almeno il 90% entro il 2050. È stata aggiunta un'ulteriore flessibilità per gli habitat molto comuni e diffusi.

Il testo prevede l'obbligo di prevenire un deterioramento significativo delle aree soggette a ripristino che hanno raggiunto un buono stato e delle aree in cui si trovano gli habitat terrestri e marini stabiliti. I legislatori hanno convenuto di rendere questo requisito basato sugli sforzi compiuti. Il requisito sarà misurato a livello di tipo di habitat.

Negli ultimi decenni, l'abbondanza e la diversità degli insetti impollinatori selvatici in Europa sono diminuite drasticamente e per affrontare questo problema il regolamento introduce requisiti specifici affinché gli stati stabiliscano misure per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 al più tardi. Sulla base degli atti delegati adottati dalla

Commissione per stabilire un metodo scientifico per monitorare la diversità e le popolazioni degli impollinatori, gli stati dovranno monitorare i progressi in questo senso, almeno ogni sei anni dopo il 2030.

Per quanto riguarda i requisiti specifici per i diversi tipi di ecosistemi si prevede che per quelli agricoli gli Stati mettano in atto misure volte a raggiungere tendenze crescenti in almeno due di tre indicatori che sono l'indice delle farfalle delle praterie, la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad elevata diversità, lo stock di carbonio organico nel suolo minerale delle terre coltivate. Ci sono inoltre obiettivi temporali per aumentare l'indice comune degli uccelli nei terreni agricoli a livello nazionale.

Gli Stati avranno flessibilità nel riumidificare le torbiere, poiché alcuni di essi saranno colpiti in modo sproporzionato da questi obblighi. Il testo fissa obiettivi per ripristinare il 30% delle torbiere drenate ad uso agricolo entro il 2030, il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050, anche se gli stati fortemente colpiti potranno applicare una percentuale inferiore. Le misure di ripristino includono la riumidificazione dei suoli organici che costituiscono le torbiere drenate, allo scopo di aumentare la biodiversità e ridurre le emissioni di gas serra. I colegislatori hanno inoltre convenuto che il raggiungimento degli obiettivi di riumidificazione non implica un obbligo per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati.

Per le foreste dovranno essere decise misure per migliorare la biodiversità degli ecosistemi e raggiungere tendenze crescenti a livello nazionale di alcuni indicatori, come il legno morto in piedi e sdraiato (necromassa) e l'indice comune degli uccelli forestali, tenendo conto del rischio di incendi boschivi. Gli stati sono invitati a contribuire alla piantumazione di almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello Ue.

Per gli ecosistemi urbani, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che gli stati membri dovrebbero raggiungere una tendenza all'aumento delle aree verdi urbane fino al raggiungimento di un livello soddisfacente. Hanno inoltre concordato che dovrebbero garantire che non vi sia alcuna perdita netta di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana tra l'entrata in vigore del regolamento e la fine del 2030, a meno che gli ecosistemi urbani non abbiano già oltre il 45% dello spazio verde. Inoltre, dovranno identificare e rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali, al fine di trasformare almeno 25.000 km di fiumi in fiumi a flusso libero entro il 2030 e mantenere la connettività fluviale naturale ripristinata.

Secondo le nuove regole, gli Stati devono presentare regolarmente alla Commissione piani nazionali di ripristino, mostrando come raggiungeranno gli obiettivi. I colegislatori hanno optato per un approccio graduale. Gli Stati presenterebbero innanzitutto piani di ripristino nazionali che coprirebbero il periodo fino al giugno 2032, con una panoramica strategica per il periodo successivo a giugno 2032. Entro giugno 2032, presenterebbero piani di ripristino per i dieci anni fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050, e entro giugno 2042 a i piani per il restante periodo fino al 2050. Vengono tenute in conto le diverse esigenze sociali, economiche e culturali, le caratteristiche regionali e locali e della densità di popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, quando si definiscono i piani.

I piani nazionali di ripristino non comportano l'obbligo per i paesi di riprogrammare i finanziamenti della Politica agricola comune (Pac) o della politica comune della pesca nell'ambito del bilancio 2021-2027 al fine di attuare il nuovo regolamento. L'accordo provvisorio fissa la data del 2033 affinché la Commissione possa rivedere e valutare l'applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori agricolo, della pesca e forestale, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.

L'attuazione del regolamento relativamente agli ecosistemi agricoli può essere sospesa fino a un anno tramite un atto di esecuzione della Commissione in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali fuori dal controllo della Ue e con gravi conseguenze a livello comunitario. per la sicurezza alimentare.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved